

e privacy 2008

*Mai dire data retention:
la normativa nazionale, le direttive europee
e i provvedimenti del Garante*

Firenze 9 maggio 2008

Avv. Prof. Stefano Aterno

Università La Sapienza di Roma



La normativa OGGI in vigore:

- art. 132 del Dlgs 196/2003 (codice privacy);
- decreto Pisanu (L. 155/2005) prorogato di 248/2007
- Direttiva europea 2006/24/CE (modifica la 2002/58/CE)
di prossima attuazione: bozza Decreto
- il *comma 4 ter* al 132 introdotto dalla L. 48 del 5 aprile 2008



OGGI

Per quanto tempo si conservano i dati ?

- art. 132 dlgs 196/2003 (modificato dalla L: 155/2005):

-telefonico 24 + 24 mesi

- telematico 6 mesi + 6 mesi

Per motivi antiterrorismo (l. 155/2005) I DATI NON SI CANCELLANO
(proroga 31.12.08):

Telefonici: più di 7anni1/2

Telematici: più di 4 anni e 1/2



A cosa serve conservare per tanto tempo i dati ?

- Indagini (utilità dati esteriori delle comunicazioni)
- Riscontri dei collaboranti in casi di criminalità organizzata e terrorismo
- Le chiamate senza risposta : vedi indagini BR
- Localizzazione geografica(approssimativa) chiamante
- Indagini su VOIP
- 2 anni posso essere pochi: BR = 2 anni e mezzo



Allarme : pericolo abusi



La normativa che entrerà in vigore.....

In attuazione della direttiva 2006/24/Ce.....

- bozza di decreto legislativo sembra
modifichi :

-- *in parte l'art. 132 del codice privacy;*

-- *introducendo un art.132 bis;*

-- *introducendo un art. 4 ter (un'altro.....)*



Con l'attuazione della direttiva avremo un art.132 più o meno così...

- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico,
 - ***inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta***,
 - sono conservati dal fornitore per **ventiquattro mesi**, per finalità di accertamento e repressione di reati, *mentre*,
 - *per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore*
 - *per **sei mesi***
 - *per **dodici mesi***
1. *“1-bis. I dati di cui all'articolo 132-bis relativi alle chiamate senza risposta trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico oppure di una rete pubblica di comunicazione sono conservati per **trenta giorni**.”.*
 2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, *inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta*, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e *quelli relativi al **traffico telematico**, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per ulteriori **sei mesi*** per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
 3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale.

- 4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.
- 4-bis. Nei casi di **urgenza**, quando vi e' fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al **traffico telefonico** con decreto motivato che e' comunicato immediatamente e comunque non oltre ventiquattro ore al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.».
- 4-ter (attuazione DIRETTIVA ??)Nei casi di urgenza e per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lett. a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno dei sistemi informatici o telematici, **possono, inoltre, avere accesso ai dati di traffico gli ufficiali di polizia giudiziaria dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza**, previa indicazione analitica delle categorie di dati e con obbligo di comunicare per iscritto, senza ritardo e comunque entro quarantotto ore dall'acquisizione, i relativi provvedimenti al Pubblico Ministero competente il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida. La mancata convalida determina l'inutilizzabilità dei dati acquisiti.
- 4-quater. Nei casi di cui al comma 4-ter, il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessario per lo svolgimento delle relative attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.”.
- 5. omissis



Per gli Stati europei

Art. 6

direttiva 2006/24

Gli Stati membri provvedono affinché le categorie di dati di cui all'art. 5 siano conservate per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori ai due anni dalla data di comunicazione



si stanno adeguando gli Stati membri ?

art. 15 dir. comma 1, comma 2, comma 3

- Entro il 15 settembre 2007, **per i telefonici**, molti Stati si sono conformati

- Per i **telematici e telefonia internet** ci sarebbe tempo fino al 15 marzo 2009



In Italia ?

siamo fuori dai parametri europei....

la data retention del decreto PISANU (termine di conservazione prorogato fino al 31.12.08) ha le ore contate (ai sensi del dl 248/2007 come convertito)

Con l'entrata in vigore del DLGS che recepirà la direttiva verrà abrogato il termine di conservazione del 31.12.08



In Italia sembra si sia aperto.... un giallo...
anche su questo...

L'Italia è fuori dai parametri europei ?

Quando recepirà la direttiva ?

Perché sotto sotto le forze istituzionali
hanno litigato e litigano ogni giorno in
tema di conservazione dei dati ?



Alcune anomalie del sistema e delle relazioni tra istituzioni

- Mancata attuazione entro i termini direttiva
- Ritenuta deroga (mai esistita...)
- Proroga pisanu in sordina e in “zona Cesarini” senza discussione tra le parti interessate né discussione parlamentare
- Acquisizioni d’iniziativa della PG senza motivo, né direttiva UE....
- Provvedimenti per alcuni e non per tutti...
- Norme emanate da Parlamento senza una reale discussione/conoscenza parlamentare



Con le contrapposizioni tra “integralisti” non si risolve nulla.....



Occorre trovare un **EQUILIBRIO** tra le diverse posizioni



Gli episodi accaduti intorno alla vicenda
denotano una certa
schizofrenia normativa:

- una certa ignoranza delle norme (e speriamo sia solo quella....)
- una certa superficialità
- una eccessiva contrapposizione tra le diverse posizioni



A carico di coloro che tutelano la riservatezza dei dati personali mi sento di muovere alcune critiche...



Alcune norme/ situazioni “avallate” dal Garante
con pareri (ex lege) favorevoli o mai emessi...

ciò denota forti contraddizioni

- [Comma 4 ter del 132 Codice privacy \(inserito dalla L. 48 del 2008\)](#)
- Comma 4 ter del 132 inserito dalla bozza dlgs (le forze di polizia acquisiscono d’iniziativa !!!)



Segue – critiche.....

- Il CODICE PRIVACY NON punisce chi abusa del trattamento dei dati in totale assenza delle finalità di sicurezza nazionale (vedi art. 58 codice)
- L'art. 167 codice privacy è scritto male (il problema del documento)



Seguono critiche e contraddizioni....

-provvedimento del Garante sui dettagli chiamate
effettuate sulle bollette

(marzo 2008)

(a richiesta ..tutti in chiaro - nessun omissis)

*Ci vuole un genio per capire che così l'intestatario dell'utenza
controllerà*

il coniuge/compagna o i figli maggiorenni ?

*...nelle case degli italiani
nasce il "piccolo fratello" !!!*



Segue bollette in chiaro...

Qualcuno sostiene..... l'intestatario
dell'utenza deve "avvertire" i componenti
della famiglia

avvertire ???

Stai a vedere che se vuole verificare se la
moglie ha l'amantel'avverte!!!



Pensiamo che il Grande Fratello sui dati
conservati ai sensi della direttiva
NON ci sarà più ?

Non si rischia nulla = continuerà ad esserci

2 anni sono come 8 anni....solo che se
cancelli 6 anni di dati saranno molti di più
a brindare



Note dolenti anche sul fronte opposto a cui sta tanto a cuore la sicurezza del Paese.....



A carico degli “integralisti della
conservazione dei dati”
magistratura, forze di polizia e Legislatore
può essere addebitato.....



- di non aver chiesto l'attuazione dell'art. 30 TCE che consente agli Stati membri di discostarsi dalla normativa per particolari motivi (tra i quali ordine pubblico)

di non richiedere e/o aver richiesto entro il termine del 15 settembre "FUTURE MISURE" ai termini di cui alla direttiva....(art. 12)

di non aver fatto rilievi a livello Parlamentare



infatti....

PER CIRCOSTANZE PARTICOLARI e per
periodi limitati lo Stato membro può esercitare la
facoltà di prorogare i termini di conservazione
(art. 12 direttiva 2006/24)

Comunicare (motivando) alla Commissione tale
termine più lungo

mesi 6 e poi “silenzio assenso”

Le misure nazionali si considerano approvate



- Due interrogativi...

1) Problema VOIP – dati pacchetto = traffico telematico = 12 mesi (bastano ?)

2) chiamate senza risposta (solo 30 giorni ?)



Il rischio serio

che la bilancia penda troppo da una parte....
ciò non è auspicabile...

-né per la privacy dei cittadini che in 5 minuti
e con un tratto di penna potrebbe (vedi
2005) essere cancellata o soppressa

-né per la sicurezza del Paese



Tra due litiganti.....

C'è sempre un altro che gode.....



LA STORIA DOVREBBE INSEGNARE
QUALCOSA....

Chissà....

Speriamo !



Grazie dell'attenzione !
sono a disposizione per le vostre domande



Stefano Aterno

www.studioaterno.it

www.iisfa.it

